

Nelle gare aventi ad oggetto l'affidamento di incarichi di progettazione di lavori pubblici, l'art. 64, comma 6, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. stabilisce modalità di attuazione della procedura di verifica della congruità con riferimento all'offerta economicamente più vantaggiosa diverse da quelle previste nell'art. 25 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 cui, in via generale, fa rinvio l'art. 17, comma 10, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., ai fini dell'espletamento di dette gare. Tali modalità differiscono nella individuazione delle offerte che devono essere assoggettate a verifica. Dette offerte, nella prima norma, sono quelle in cui "i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara", mentre, nella seconda norma, sono quelle "che presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto delle offerte in aumento". Le due norme, pur concernendo entrambe le modalità di svolgimento delle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione di lavori pubblici, hanno un ambito di applicazione diverso. La prima, disposizione, infatti, inserita nel Capo IV del Titolo TITOLO IV ("Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria") del citato D.P.R. n. 554/99 e s.m., riguarda le sole gare relative all'"Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP" - e cioè le gare di valore inferiore alla c.d. "soglia" comunitaria, - per le quali è l'unica procedura di verifica delle offerte anomale possibile e legittima. La seconda disposizione, invece, in virtù del rinvio che il citato art. 17 contiene alle disposizioni del D.Lgs. n. 157/95 (che, com'è noto, reca disposizioni di "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi"), concerne, con tutta evidenza, le sole procedure per l'aggiudicazione degli appalti di siffatti servizi "il cui valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore al controvalore in euro di 200.000 diritti speciali di prelievo" (art. 1, comma 1, del citato D.Lgs. n. 157/95). Le due norme differiscono tra loro anche quanto all'ambito di discrezionalità, che lasciano alle amministrazioni aggiudicatrici nell'applicazione della rispettiva disciplina di verifica delle offerte anormalmente basse. La prima disposizione, nello stabilire che "le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura di verifica della congruità dell'offerta economicamente più vantaggiosa", com'è evidente dal tenore letterale della norma, lascia alle stesse la decisione se attuare o meno, nella specifica gara, la suddetta procedura (che, in caso positivo, si attuerà secondo le successive prescrizioni), così che, in caso di mancato esercizio della "facoltà", a dette gare non si applicherà, poi, alcuna procedura di tal fatta (del resto, versandosi fuori dell'ambito comunitario, non è configurabile alcun contrasto tra la stessa ed i principi o le disposizioni delle direttive comunitarie in materia di appalti). La seconda disposizione, invece, rende, per così dire, "automatica" e dovuta detta procedura di verifica, che deve ritenersi applicabile anche in assenza di espresso richiamo nelle disposizioni di gara. Erroneamente l'amministrazione, per una gara di servizi di progettazione di importo superiore alle soglie comunitarie, fa applicazione della previsione dell'art. 64, D.P.R. n. 554/1999 e s.m., atteso che, trattandosi di gara di rilievo comunitario, l'unica disciplina applicabile è quella di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 157/95. Tale errata interpretazione del quadro normativo di riferimento non autorizza peraltro l'amministrazione a disapplicare la pur erronea ed illegittima, ma esplicita, previsione della lex specialis. Alla stregua dei principi generali, secondo cui l'Amministrazione appaltante è vincolata, nello svolgimento delle procedure di gara (e dunque anche della particolare procedura di valutazione delle offerte anomale), dalle disposizioni che provengano da una fonte normativa e dalle prescrizioni (non vaghe, né generiche) contenute nel bando di gara formato per l'aggiudicazione del relativo contratto (sì che alle stesse deve essere data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all'organo amministrativo residui alcun margine di discrezionalità in ordine al rispetto della disciplina del procedimento) e in considerazione che, nel caso (che ricorre appunto nella fattispecie) che con la lex specialis l'Amministrazione si sia pur illegittimamente autovincolata mediante esplicito rinvio ad una fonte normativa, il bando stesso (in quanto, appunto, legge della gara) non è suscettibile di disapplicazione né da parte dell'Amministrazione né da parte del Giudice (dovendo esso essere invece eliminato previamente dal mondo giuridico in sede di autotutela od in sede giurisdizionale previa impugnazione, con ricorso incidentale radicato nel giudizio proposto da chi invece l'applicazione della regola del bando invochi), deve conclusivamente ritenersi che l'offerta, incontestatamente collocantesi fuori dall'area di verifica come individuata dal citato art. 64 richiamato dal bando, alla stessa non dovesse essere assoggettata.